

# La retribuzione feriale del personale ferroviario

## **La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla retribuzione feriale spettante al personale del trasporto ferroviario: deve essere pari a quella percepita durante i periodi ordinari di lavoro**

Con le recentissime sentenze n. 13932/2024, 14089/2024 e 13972/2024, pubblicate il 20 e 21 maggio scorso, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in merito alla questione relativa alla necessaria equivalenza fra la retribuzione delle ferie e quella percepita durante l'attività ordinaria di lavoro.

Dopo una serie di pronunce che erano già intervenute sul tema nell'ambito del contenzioso promosso da dipendenti Trenord, i giudici di legittimità hanno ora accolto anche le istanze avanzate da macchinisti e capotreno dipendenti di Trenitalia.

D'altra parte la Corte di Cassazione aveva già avuto occasione di esprimersi sulla nozione di retribuzione feriale nei giudizi che, prima ancora che nel settore del trasporto ferroviario, erano stati promossi dal personale navigante dello stretto di Messina e dal personale di volo di Alitalia CAI.<sup>1</sup>

In Italia, il diritto alle ferie retribuite è disciplinato, oltre che dall'articolo 36 della Costituzione, anche dall'articolo 31 della Carta di Nizza e dall'articolo 7 della Direttiva Europea 2003/88. L'insieme di tali norme sancisce il diritto di ogni lavoratore a godere di ferie annuali retribuite per un periodo pari ad almeno quattro settimane all'anno.

Sia la giurisprudenza nazionale che quella comunitaria, sono concordi nell'affermare che l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'articolo 7 della Direttiva Europea 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali, il lavoratore ha il diritto di percepire la sua retribuzione ordinaria.<sup>2</sup>

In particolare, nel valutare la normativa contrattuale collettiva dei piloti della British

<sup>1</sup> cfr. Cass. 17 maggio 2019 n. 13425 e n. 13427 nonché Cass. n. 22401 del 15.10.2020 e, più di recente, Cass. 23 giugno 2022 n. 20216.

<sup>2</sup> CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff; Cass. n. 21216/2022 e n. 18160/2023.

Airways, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ribadito che “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7 dir. 2003/88, “significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta” e che “deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.<sup>3</sup>

Laddove infatti il lavoratore subisse una decurtazione retributiva durante i periodi feriali, potrebbe essere indotto a non fruire del periodo di riposo, con conseguente danno per la sua salute e sicurezza.<sup>4</sup>

E' evidente che in tutti i casi in cui la retribuzione del lavoratore è composta da soli elementi fissi, non si pongono particolari problemi rispetto alla quantificazione della sua retribuzione feriale, la quale sarà appunto coincidente con quella ordinaria.

Maggiormente problematica, invece, risulta essere la condizione di quei lavoratori la cui retribuzione ordinaria è composta anche da indennità variabili, ossia da elementi che non vengono corrisposti in misura fissa, ma che sono strettamente collegati al lavoro prestato nel mese di riferimento. Si, consideri, ad esempio, l'indennità di volo che, nell'ambito del settore del trasporto aereo, viene corrisposta al personale navigante in ragione del numero di ore di volo espletate nel mese precedente.

Per quanto tali elementi, per loro natura, non vengano corrisposti in misura fissa, si può facilmente comprendere come la loro esclusione dalla retribuzione feriale possa indurre il lavoratore a non godere del periodo di riposo. Si verrebbe cioè a determinare proprio quell'effetto dissuasivo vietato dalle norme comunitarie, come costantemente interpretate dalla giurisprudenza.

In tali ipotesi i giudici europei, proprio nel caso dei piloti della British Airways, hanno affermato che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni.....”.

Sulla base di tali principi, tanto la Corte di Giustizia, quanto quella di Cassazione, avevano già statuito che ai lavoratori così retribuiti dovesse essere garantito, anche nel periodo di

---

<sup>3</sup> CGUE del 15-9-2011 n. 155/10.

<sup>4</sup> CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams; CGUE 13.12.2018, C- 385/17, Torsten Hein; CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch.

ferie, il riconoscimento delle indennità variabili. Ai fini del loro computo la giurisprudenza è stata concorde nel suggerire di considerare la media delle indennità percepite nei dodici mesi antecedenti alla fruizione del periodo di ferie.

Ebbene, nei giudizi che hanno condotto alle sentenze in commento, i macchinisti e capotreno Trenitalia hanno rivendicato l'inclusione, nel calcolo della retribuzione loro corrisposta durante i periodi di ferie, anche di alcune indennità che, fino a quel momento, l'azienda aveva invece sistematicamente escluso sulla base di alcune previsioni contenute nel CCNL Mobilità e Attività Ferroviarie e nel Contratto Integrativo Gruppo FS.

Si tratta, nello specifico, dell'indennità di utilizzazione professionale, dell'indennità di assenza dalla residenza, dell'indennità di scorta vetture eccedenti e delle provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno (o premio per scoperte irregolarità).

La Corte di Cassazione, nel ribadire i principi espressi in materia dai giudici comunitari e già richiamati nelle proprie precedenti pronunce, ha concluso che anche le indennità variabili rivendicate dai lavoratori Trenitalia debbano essere incluse nel calcolo della loro retribuzione feriale nella misura pari alla media di quelle percepite nell'arco dell'annualità antecedente il riposo. Tali elementi, infatti, motiva la Corte, si pongono in un rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni tipiche del personale ferroviario e sono correlate allo status professionale e personale del lavoratore.

Nella sentenza n. 13932/2024, in particolare, i giudici hanno affermato che anche l'indennità di scorta vetture eccedenti e le provvigioni per vendita di titoli di viaggio a bordo treno, corrisposte in via ordinaria al solo personale con qualifica di capotreno, rientrano tra gli emolumenti che devono essere considerati ai fini del computo della retribuzione feriale. Si tratta infatti, hanno precisato i giudici, di voci retributive corrisposte in via continuativa al personale mobile e correlate al disagio intrinseco della mansione.

Sulla scorta degli stessi argomenti, la sentenza n. 14089/2024 ha riformato la pronuncia della Corte d'Appello di Torino che, discostandosi dall'orientamento maggioritario espresso dai giudici di merito, aveva respinto le istanze dei lavoratori. La Corte di Cassazione ha così respinto le tesi difensive sostenute della società, erroneamente condivise dai giudici torinesi.

Si segnala infine che tutte e tre le pronunce hanno definitivamente chiarito che ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo vietato dalla normativa comunitaria, non è possibile confrontare la differenza retributiva mensile con quella annuale, "dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita".

Le decisioni della Corte di Cassazione avranno certamente un impatto significativo, oltre che sul trasporto ferroviario, su tutti quei settori nei quali la retribuzione dei lavoratori è composta in misura rilevante da elementi variabili, laddove questi vengano esclusi dal calcolo della retribuzione feriale. Se non vi sarà un adeguamento delle politiche retributive e un rinnovato impegno a rispettare i diritti dei lavoratori, sarà inevitabile l'aprirsi di nuovi filoni di contenzioso sul tema.

Lo studio, fortemente coinvolto nel contenzioso promosso dal personale Trenitalia considerato che l'avv. Andrea Bordone, insieme all'avv. Lorenzo Franceschinis, difende numerosi lavoratori in procedimenti analoghi a quelli definiti dalla Corte di Cassazione, si rende disponibile a offrire il proprio supporto a chi ritenesse, anche alla luce delle recenti sentenze di legittimità, di subire un'ingiusta decurtazione della propria retribuzione feriale.